



**INDENNITÀ PER ATTIVITÀ REMUNERABILI CON IL FONDO DI SEDE (ART. 50, COMMA 2, CCNL FC 2019-2021)**

1. Rappresentanza dell'Amministrazione nei contenziosi/giudizi in Commissioni Tributarie, Ispettorati Nazionali del Lavoro e Conferenze di servizi:  
**€ 13,00** per ogni giornata effettivo svolgimento dell'attività;
2. Rappresentanza dell'Amministrazione nei contenziosi/giudizi di competenza della Magistratura ordinaria e onoraria, compresa la rappresentanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione  
**€ 26,00** per ogni giornata effettivo svolgimento dell'attività;
3. Funzioni di auditor, anche in materia di sicurezza:  
**€ 5,20** per ogni giornata di effettivo svolgimento dell'attività svolta fuor dall'ufficio di appartenenza;
4. Gestione del sistema informatico locale e della relativa assistenza e manutenzione (c.d. "gestore di rete"):  
**€ 7,00** per ogni giornata di effettivo servizio e svolgimento dell'attività per massimo una unità (fte) ogni 40 postazioni presenti nell'ufficio;
5. Analisti e sviluppatori software, iscritti in apposito Albo, designati dalla struttura centrale preposta all'indirizzo e al coordinamento dello sviluppo di applicazioni *in house*:  
**€ 10,00** per ogni giornata di effettivo svolgimento dell'attività; il pagamento avverrà a valere sulle risorse del fondo di sede degli Uffici Centrali;
6. Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione designati dall'Agenzia:  
**€ 10,00** per ogni giornata di effettivo servizio e svolgimento dell'attività, per un massimo di 220 giornate annue complessive in ognuna delle strutture dell'Agenzia a cui fa capo un Datore di lavoro;

7. **Personale impegnato nel lavoro in turno:**  
Spetta al personale degli uffici in cui si renda necessaria, per particolari esigenze di servizio, l'articolazione dell'attività lavorativa su turni, secondo i criteri previsti dall'art. 19 del CCNL FC 2016-2018.  
**L'indennità di turno feriale** è corrisposta applicando la maggiorazione oraria del 50% sulla retribuzione di cui all'art. 46, comma 2, lett. a) CCNL 2019 – 2021, esclusivamente per il turno reso in segmenti di orario pomeridiano. L'indennità spettante al personale il cui turno termina oltre le ore 19.00 è maggiorata del 50%. Non possono essere remunerati più di 10 turni al mese.  
I compensi per eventuali turni festivi, notturni e notturno-festivi sono corrisposti nelle misure previste dal comma 5 del citato art. 19 del CCNL.
8. **Conduzione di automezzi e centralinisti:**  
**€ 3,50** per ogni giornata di effettivo svolgimento dell'attività  
Sono esclusi i centralinisti non vedenti per i quali la misura dell'indennità è determinata per legge e sono remunerati con la quota appositamente stanziata;
9. **Personale formalmente incaricato a livello di Ufficio provinciale – Territorio del ruolo di Agente contabile:**  
**€ 7,50** per ogni giornata di effettivo svolgimento dell'attività;
10. **Personale che ha svolto le attività di ri-chiamata degli utenti che hanno contattato il centralino, oppure attività di smistamento delle telefonate ai funzionari preposti alla trattazione delle posizioni per le quali è richiesta assistenza:**  
**€ 4,00** per ogni giornata di funzione in ragione dell'effettivo apporto partecipativo al servizio;
11. **Personale impegnato a livello centrale per l'assolvimento dei compiti e doveri previsti dal DPCM 5/2015:**  
**€ 7,00** per ogni giornata di effettivo svolgimento dell'attività;
12. **Fino al 30 giugno 2021 al Gerente, formalmente nominato per la sostituzione del Conservatore, in caso di assenza o impedimento dello stesso, è attribuita un'indennità, da corrispondersi per ogni giornata di effettivo esercizio della**

funzione, non cumulabile nelle stesse giornate con ulteriori indennità per responsabilità:

€ 15,00 per le aree SPI il cui Capo area sostituito percepisce l'indennità pari a € 7.500,00 o a € 5.100,00, ovvero il diverso importo percepito a seguito della riclassificazione a Poer, a decorrere dal 1° giugno 2019;

€ 13,50 per le aree SPI il cui Capo area sostituito percepisce l'indennità di € 3.400,00;

€ 11,50 per le aree SPI il cui Capo area sostituito percepisce l'indennità di € 2.500,00.

**Dal 1° luglio 2021 (vedi atto direttoriale del 25 maggio 2021)**

€ 15,00 per le aree SPI il cui Capo area sostituito percepisce l'indennità di € 9.000,00;

€ 13,50 per le aree SPI il cui Capo area sostituito percepisce l'indennità di € 3.500,00.

13. Personale che effettua sopralluoghi, ispezioni, verifiche, direzione dei lavori, collaudi di natura tecnico/amministrativa/commerciale:

€ 11,50 per ogni giornata di effettivo svolgimento dell'attività.

14. Personale negli Uffici Provinciali – Territorio, compresi gli Uffici Provinciali Territorio di Roma, Milano, Napoli e Torino, responsabile di unità organizzativa formalmente incaricato per il coordinamento di almeno 5 risorse equivalenti:

fino a un massimo di € 11,50 giornalieri per giornata di effettiva presenza, graduabile in relazione alla dimensione delle risorse gestite.

Le suddette indennità non sono cumulabili tra loro nella stessa giornata. In caso di diritto a due o più indennità nella stessa giornata, sarà corrisposta quella più favorevole e comunque per le sole giornate di effettivo servizio.

L'indennità di turno è cumulabile con altre indennità, anche nella stessa giornata.

Qualora in seguito alla liquidazione del fondo di sede, si ecceda la somma attribuita all'ufficio, si riducono proporzionalmente i compensi spettanti al personale fino al raggiungimento dell'importo stanziato.

Tutti gli incarichi devono essere conferiti con atto formale.

## Premio collegato alla Performance Individuale

Allo scopo di considerare adeguatamente le *performance* connesse alle principali attività di missione degli Uffici nazionali, delle strutture regionali, di quelle provinciali e degli Uffici Provinciali –Territorio di Roma, Milano, Napoli e Torino, una quota delle risorse del Fondo pari a € 80.183.411,00 è destinata al finanziamento del premio di Produttività Individuale, finalizzato ad incentivare l'apporto dato dal personale nelle diverse attività dell'Agenzia.

Tale importo viene attribuito secondo i criteri definiti nell'**Allegato A**.

Il premio individuale spettante viene determinato in considerazione del diverso contenuto professionale del lavoro svolto dal personale nei vari processi lavorativi degli uffici, anche sotto il profilo del livello di apporto specialistico e di polivalenza funzionale. L'apprezzamento del contributo professionale avverrà mediante l'attribuzione alle ore effettivamente prestate dal dipendente in ciascuna attività, di un coefficiente, come definito per ciascuna tipologia di attività nella tabella riportata nell'**Allegato B** e per le finalità di differenziazione del premio individuale previste dall'art. 78 del CCNL FC 2016 – 2018.

Sono considerate con parametro medio nazionale le ore relative all'astensione obbligatoria per maternità, le ore relative al congedo per le donne vittime di violenza, le ore di riposo giornaliero per allattamento di cui agli artt. 39, 40 e 41 del D. Lgs. n. 151/2001 e le ore per permessi fruiti ai sensi dell'art. 33, Legge n. 104/92. Tenuto conto dell'art. 28, commi 3 e 4, del CCNL FC 2019-2021, sono considerate con parametro medio nazionale, le ore di congedo parentale di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001 (in particolare, il compenso è parametrato alla stessa misura percentuale della retribuzione corrisposta durante i giorni di congedo fruiti), le ore di congedo per malattia del figlio, di cui all'art. 47, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 151/2001 (ossia per i primi trenta giorni interamente retribuiti), le ore per effettuazione di terapie salvavita di cui all'art. 30, commi 1 e 3, del CCNL FC 2019-2021 e le ore di fruizione di ferie solidali.

Inoltre, tenuto conto dei provvedimenti adottati per contrastare la pandemia da Covid-19, sono considerate con parametro medio nazionale:

- le ore relative agli accertamenti sanitari Covid-19, la malattia Covid-19 di cui all'articolo 87, comma 1, del decreto legge 18/2020, l'assenza per vaccinazione Covid-19 di cui all'art. 2-bis decreto legge n. 172/2021.

In applicazione dell'art. 57 CCNL FC 2019-2021, comma 2, lett. d), sono considerate con parametro medio nazionale le ore dei soggetti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, del CCNL FC, nonché le ore dei soggetti di cui al CCNQ 10/07/1996 parte prima punto IV (RLS).